



# COMUNE DI TORRE PELLICE

-----  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

APPROVATO CON C.C. n. 15 del 24/03/2005  
MODIFICATO CON C.C. N. 69 del 27/11/2009

<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE</b>
<b>Regolamento installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici</b>

1. Le seguenti disposizioni intendono definire i criteri di collocazione degli impianti, in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, dell'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale e per tutelare e valorizzare i beni paesaggistici, quali il centro storico e gli edifici di particolare pregio.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
  - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
  - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
  - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato meno visibile dalle vie o da altre aree pubbliche, anche in rapporto alla distanza che intercorre dalle diverse per l'avvistamento. E' comunque da considerarsi preferibile la non visibilità dalle aree pedonali o dalle vie prospicienti agli edifici considerati storici;
  - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
  - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
  - l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
  - m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
  - n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
  - o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

- p)** la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q)** è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, Decreto legislativo 22.1.1004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r)** le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

**6.** Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a)** le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate e sui balconi degli edifici visibili da vie e piazze dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
- b)** i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c)** ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d)** la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46), o del contratto di abbonamento, o comunque un'autodichiarazione sostitutiva che si richiami alla documentazione rilasciata dall'installatore, costituiscono comunque prova per l'installazione pregressa.

**7.** Il personale del Corpo di polizia amministrativa, conformemente alle disposizioni vigenti, sono incaricati della vigilanza, dell'accertamento e contestazione delle infrazioni. Le infrazioni di cui ai punti 5 e 6 sono punite con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da € 103,00 a € 206,00e si applica dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data 24/03/2005.